

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/03/2021

### FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato il 2 novembre 2015 ed estinto anticipatamente nel dicembre 2019 alla scadenza della rata n. 48 su 120, parte ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. e al netto di quanto già retrocesso, il rimborso della somma di Euro 3.216,44, relativamente a interessi anticipati in misura eccedente a quanto dovuto sulla base del criterio pro rata temporis. Il tutto oltre interessi di legge e rifusione delle spese legali, quantificate in Euro 250,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente, nel dare atto della avvenuta estinzione anticipata del prestito, eccepisce l'inutilizzabilità del criterio pro rata nell'ipotesi di adozione di un piano di ammortamento alla francese. Insiste pertanto per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Come desumibile dalla narrativa, la controversia in esame trae origine dalla estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio e riguarda il tema della rimborsabilità degli interessi percepiti in misura eccedente rispetto al criterio pro rata temporis.

In via preliminare, occorre segnalare che, come da conteggio estintivo agli atti, il rimborso anticipato ha avuto luogo in coincidenza con la scadenza della rata n. 85 su 120.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò posto, deve osservarsi che nel contratto in atti si legge sia che “le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese”, sia che “il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicando per il numero delle rate residue”. Ora, trattandosi all’evidenza di indicazioni contrastanti, come tali idonee a generare una situazione di ambiguità e dubbio, deve ritenersi preferibile – ai sensi dell’art. 1370 c.c. e art. 35 Codice consumo – la soluzione più favorevole per il cliente e quindi quella che prevede l’estendibilità anche agli interessi del criterio pro rata, in quanto suscettibile di far emergere una eccedenza rimborsabile.

E’ pertanto da ritenere che sia dovuto alla parte ricorrente l’importo come indicato nella tabella qui di seguito riportata:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 34.277,84	Tasso di interesse annuale	8,17%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	419,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/01/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,90%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				16.002,16	Recurring	60,00%	9.601,30	6.384,65	3.216,65
Totale				16.002,16					3.216,65

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Per effetto dell’arrotondamento previsto dalle modifiche alle Disposizioni ABF, l’importo dovuto risulta pari a Euro 3.217,00. A tale ammontare andranno aggiunti gli interessi, come da specifica domanda.

Per contro, non merita accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere seriale della controversia.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.217,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA